

**CONSORZIO NAZIONALE PER ENERGIA E SISTEMI ELETTRICI
ENSIEL**

CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA

CAPITOLATO TECNICO

CIG Z492F35FF5

Sommario

ART. 1 – DEFINIZIONI.	3
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO.	3
ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.	3
ART. 4 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI CASSA.	3
ART. 5 - CONTO CORRENTE.	4
ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.	4
ART. 7 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.	4
ART. 8 - DURATA DEL SERVIZIO.	4
ART. 9 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO.	4
ART. 10 - FLUSSI INFORMATICI.	4
ART. 11 - INTERNET BANKING.	5
ART. 12 - ORDINATIVO INFORMATICO.	6
ART. 13- OBBLIGHI A CARICO DEL CASSIERE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO.	6
ART. 14 – VALUTE DA APPLICARE.	7
ART. 15 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.	7
ART. 16 – PAGAMENTI.	7
ART. 17 - DEROGA AI PAGAMENTI.	8
ART. 18 - MODALITA’ DI PAGAMENTO.	8
ART. 19 - PAGAMENTO STIPENDI.	9
ART. 20 - MODALITA’ DI ESTINZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	9
ART. 21 - OPERAZIONI DA E VERSO PAESI EXTRA EURO.	9
ART. 22 – COSTI DEL SERVIZIO.	10
ART. 23 - POTERI DI FIRMA.	10
ART. 24 - DIRITTO DI RECESSO.	10
ART. 25 – SUCCESSIONE NEL SERVIZIO DI CASSA.	10
ART. 26 – FORO COMPETENTE.	10
ART. 27 – ANTICIPAZIONI.	10
ART. 28 – COMPOSIZIONE.	10

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato:

con il termine "*EnSiEL*" si intende Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici;
con il termine "*Cassiere*" si intende la Banca o altro soggetto abilitato per legge all'attività bancaria che presenta l'offerta.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa del Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici – *EnSiEL* da affidare ad un Istituto di Credito abilitato allo svolgimento di attività bancaria ai sensi dell'art.10 D.Lgs. n.385/93.

Il servizio comprende la gestione di tutti i flussi finanziari del Consorzio, reso attraverso l'apertura di un conto corrente intestato allo stesso.

L'articolazione dei conti potrà subire variazioni nel periodo di vigenza della convenzione, anche a seguito di modifiche legislative e organizzative, senza che questo comporti alcuna modifica delle condizioni contrattuali.

ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio dovrà essere svolto nell'osservanza:

- delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- delle disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente capitolato d'appalto;
- dello Statuto del Consorzio;
- della Legge n. 720 del 29.10.1984 e s.m.i. recante l'Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
- della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 - Principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili – art. 14 comma 6 che ha previsto che i dati relativi ai pagamenti e agli incassi dei Consorzi Interuniversitari di ricerca siano trasmessi quotidianamente alla Banca d'Italia con il tramite dell'Istituto Cassiere con l'utilizzo della codifica SIOPE, integrata ed aggiornata dall'art.1 comma 533 della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) che ha previsto l'evoluzione dell'attività SIOPE in SIOPE+ con la trasmissione diretta alla Banca d'Italia;
- di tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative ai servizi di cassa per i soggetti della natura di *EnSiEL*, consorzio di diritto privato in totale controllo pubblico;
- condizioni generali e particolari riportate nei documenti di gara e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti in materia, anche se pubblicati successivamente e nei limiti della loro applicabilità;
- per quanto non direttamente disciplinato, direttamente e/o indirettamente dalle richiamate normative di legge e regolamentari, si applicano in quanto compatibili le norme del Codice Civile.

ART. 4 – OGGETTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Nel corso di vigenza della convenzione, il *Cassiere* è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa o regolamentare (anche di fonte interna del *Consorzio*) intervenute successivamente all'attivazione del servizio stesso.

Il servizio di cassa oggetto dell'appalto comprende:

- i servizi di pagamento con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi;
- i servizi di riscossione

Il *Cassiere*, in sede di riscossione e di pagamento, in particolare deve provvedere a trasmettere al SIOPE+, a norma dell'art.1, comma 533 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ss.mm.ii. che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE:

- le informazioni codificate dal *Consorzio* relative ad ogni incasso e ad ogni pagamento;
- le situazioni mensili delle disponibilità liquide.

ART. 5 - CONTO CORRENTE

Per l'effettuazione delle operazioni sopra descritte verrà istituito un conto corrente intestato al *Consorzio*. Su detto conto corrente operano tutte le persone individuate dal *Consorzio* con i poteri determinati dallo stesso.

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio è Cassino (FR).

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In relazione alla natura del servizio, il *Cassiere* rimane estraneo al bilancio del *Consorzio*. Il *Cassiere* dovrà avvalersi di almeno una agenzia operante nella sede legale del *Consorzio*. Detta sede operativa dovrà essere adeguata per consentire un regolare svolgimento del servizio. Il servizio sarà svolto in tutti i giorni bancari lavorativi. L'orario di svolgimento sarà il medesimo di quello previsto per la clientela del *Cassiere*. Eventuali modifiche nell'organizzazione e/o istituzione di nuove unità organizzative del *Cassiere* non dovranno comportare variazioni delle condizioni contrattuali. Il *Cassiere* dovrà garantire la circolarità bancaria nel territorio nazionale e l'operatività a livello internazionale.

ART. 8 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla stipula della relativa convenzione, oltre un periodo opzionale della durata massima di tre anni con manifestazione di volontà espressa ed esplicita del *Consorzio*. In assenza di rinnovo il servizio sarà concluso alla scadenza naturale.

ART. 9 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Il *Cassiere* e il *Consorzio* si riservano la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza della convenzione, tutte le variazioni ed integrazioni ritenute necessarie al miglior funzionamento del servizio, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o modifiche organizzative del *Consorzio*, senza oneri a carico del *Consorzio* e a condizioni comunque non peggiorative rispetto a quelle stabilite nella convenzione. Tali modifiche dovranno essere contenute in apposito atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta da entrambe le parti.

ART. 10 - FLUSSI INFORMATICI.

Per l'esecuzione delle operazioni connesse al servizio di cassa, il *Cassiere* dovrà garantire senza oneri

aggiuntivi e/o costi diretti e/o indiretti per il *Consorzio*:

- collegamenti telematici efficienti ed affidabili che garantiscano un adeguato sistema di sicurezza tra la propria rete dati e quella del *Consorzio*;
- l'adeguamento continuo delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso il *Consorzio* anche in conseguenza dell'introduzione del sistema Siope+ o di novità normative.

Il *Cassiere* dovrà attivare il servizio di trasmissione telematica dei dati compatibile con i sistemi informatici del *Consorzio*, concordandone con la medesima gli aspetti di dettaglio.

A partire dall'inizio del servizio di cassa, il *Cassiere* dovrà garantire i seguenti servizi di trasmissione telematica, attraverso i canali previsti dal sistema Siope+:

- ricezione ed elaborazione degli ordinativi di incasso e di pagamento in forma digitale;
- comunicazione dei saldi giornalieri e delle informazioni relative a incassi e pagamenti da regolarizzare.

Il *Consorzio* si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva al proprio sistema informativo e, quindi, il *Cassiere* avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici del *Consorzio*. I costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale carico del *Cassiere*. Eventuali richieste di modifica e/o adeguamento delle procedure del *Consorzio* avanzate dal *Cassiere* dovranno essere vagliate dal *Consorzio* che si riserva la facoltà di approvarle. Tutti i costi implicati da tali interventi, compresi quelli di adeguamento al nuovo sistema delle procedure informatiche del *Consorzio*, saranno a totale carico del *Cassiere*.

ART. 11 - INTERNET BANKING

Il *Cassiere* dovrà fornire un adeguato strumento Internet Banking che garantisca le seguenti funzionalità:

- trasmissione dei documenti contabili al *Cassiere*, accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, flusso di ritorno dei documenti pagati dal *Cassiere* per la contabilizzazione del pagamento nella banca dati del *Consorzio*;
- consultazione dei dati analitici dei movimenti comprensivi della data di esecuzione, della valuta, della causale, delle generalità del corrispondente, nonché le eventuali spese addebitate;
- consultazione dei dati analitici dei movimenti sul conto di tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia, con l'evidenza per ogni operazione della data di contabilizzazione, della valuta, delle generalità del corrispondente e della causale dell'operazione;
- visualizzazione del saldo contabile del *Consorzio* presso il *Cassiere* e presso la Banca d'Italia (con evidenza della parte libera e della parte vincolata, del fondo/deficit di cassa iniziale e del totale dei documenti riscossi/pagati);
- visualizzazione della verifica di cassa;
- interrogazione dei documenti sospesi (con visualizzazione della lista degli ordinativi da pagare e di quelli da riscuotere, dei provvisori di entrata e di uscita ancora da regolarizzare e dei relativi beneficiari/versanti);
- interrogazione dei documenti emessi e/o riscossi/pagati (con suddivisione tra ordinativi di incasso, ordinativi di pagamento, provvisori di entrata e provvisori di uscita);
- ricerca anagrafica sulle varie tipologie di documenti;

- elaborazione di stampe (giornali di cassa, elenco provvisori da regolarizzare, quietanze etc...) firmate dalla Banca su richiesta del *Consortio*;
- esportazione dei dati ottenuti dalle interrogazioni precedentemente elencate nei formati elettronici richiesti dal *Consortio*;
- compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative. Tutte le operazioni precedentemente elencate (interrogazioni, consultazioni, stampe, etc...) dovranno essere fruibili con ruoli ed abilitazioni specifiche per ogni singolo utente che rispecchino l'operatività interna del *Consortio*.

Inoltre, la Banca dovrà trasmettere copia dettagliata e firmata di eventuali interessi debitori, creditori ed oneri, con periodicità trimestrale.

Durante il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Il *Cassiere* si impegna a fornire consulenza e formazione in loco relativamente agli strumenti messi a disposizione, sia per quanto concerne gli aspetti operativo/funzionali che tecnologici.

ART. 12 - ORDINATIVO INFORMATICO.

Per quanto riguarda l'ordinativo informatico:

- il *Cassiere* si impegna a gestire il servizio di cassa secondo lo standard OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso) mediante l'infrastruttura SIOPE+, come previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016;
- in particolare il *Cassiere* si impegna ad aderire alle regole tecniche OPI e alle regole di colloquio SIOPE+ emanate da AGID e Banca d'Italia e ad adeguare tempestivamente i propri sistemi informativi alle nuove versioni nei tempi previsti dalla normativa in vigore;
- l'Istituto *Cassiere* ha il compito di verificare la correttezza e la validità e legittimità delle firme apposte sugli ordinativi.

ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DEL CASSIERE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto senza interruzioni durante l'intero periodo dell'anno secondo le modalità previste nel presente capitolato. Per gli ultimi 10 giorni di dicembre potranno essere concordate riduzioni nel flusso ordinario degli ordinativi di incasso e di pagamento al fine di consentire le regolari operazioni di chiusura, fatti salvi i pagamenti e gli incassi indilazionabili. Il servizio sarà effettuato dal *Cassiere* con personale proprio, numericamente adeguato.

In particolare il *Cassiere* è obbligato a:

- contabilizzare giornalmente le somme rimosse e pagate per conto del *Consortio*;
- rilasciare quietanza per ciascuna riscossione e ciascun pagamento;
- dare comunicazione giornaliera al *Consortio* della situazione di cassa tramite il giornale di cassa, con il dettaglio delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti e dei provvisori di entrata e uscita sia per il conto corrente acceso presso il *Cassiere* che per il conto di Tesoreria Unica.

Tale comunicazione sarà resa disponibile mediante applicativo web e, a richiesta del *Consortio*, su supporto cartaceo firmato e timbrato dal *Cassiere*;

- fornire tutte le informazioni necessarie per le verifiche di cassa a richiesta del *Consorzio*;
- fornire via web la stampa delle quietanze, anche per singolo ordinativo di incasso e di pagamento;
- dare immediata comunicazione al *Consorzio* delle azioni o degli atti che implicino utilizzo o immobilizzazione della giacenza finanziaria;
- contabilizzare trimestralmente gli interessi attivi (qualora si uscisse dalla Tesoreria Unica) e passivi oltre a eventuali oneri;
- esplicitare nel modo più chiaro possibile, evitando troncamenti nella causale, le indicazioni contenute nelle "carte contabili" che originano incassi effettuati in assenza di titolo, anche provenienti da altre Nazioni, per consentire al *Consorzio* di adempiere in tempi rapidi alla registrazione con l'esatta attribuzione del codice gestionale;

ART. 14 - VALUTE DA APPLICARE.

- a) Il Cassiere si obbliga ad applicare in tutti i casi le seguenti valute sul conto del *Consorzio*:
 - riscossioni: il giorno di introito;
 - spese: il giorno dell'effettivo pagamento.
- b) Per i bonifici disposti dal *Consorzio*, la valuta beneficiario sarà applicata come nel seguito descritto:
 - domiciliati sul Cassiere: massimo tre giorni bancabili dalla data di lavorazione di cui all'art. 10.e del presente capitolato;
 - domiciliati su altre banche: massimo tre giorni bancabili dalla data di lavorazione di cui all'art. 10.e del presente capitolato.
- c) In sede di offerta è altresì determinata una riduzione delle durate di cui al punto precedente.

ART. 15 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Al Cassiere compete la riscossione di tutte le entrate a favore del *Consorzio*, rilasciando quietanza telematica contenente la causale del versamento. Le entrate saranno rimosse in base ad ordinativi di riscossione emessi dal *Consorzio*, sottoscritti digitalmente dai soggetti autorizzati di cui all'art. 26 e trasmessi, tramite flussi telematici, numerati progressivamente per ciascun esercizio e con l'indicazione del nome e cognome o ragione sociale del debitore, dell'oggetto del debito e della somma da esigere. Le reversali dovranno essere lavorate entro un massimo di tre giorni successivi alla ricezione. Il Cassiere dovrà accettare, anche senza ordinativo, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore del *Consorzio* previa tempestiva comunicazione allo stesso ai fini della necessaria autorizzazione, indicando nel contempo i soggetti che hanno disposto i versamenti e le relative causali.

ART. 16 – PAGAMENTI

I pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di ordinativi di pagamento emessi dal *Consorzio*, individuali o collettivi. I mandati dovranno essere lavorati entro un massimo di tre giorni successivi dalla data di ricezione. Gli ordinativi, firmati digitalmente e trasmessi tramite flussi telematici, saranno numerati progressivamente e dovranno portare l'indicazione dell'esercizio, il nome, il cognome o ragione sociale e la qualificazione del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita iva, l'importo da pagare, l'oggetto delle spese, la data di

emissione e, dove previsto, il CIG e il CUP ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria, anche in adempimento a nuove disposizioni di legge, per l'esecuzione del pagamento, nonché le firme dei soggetti titolati di cui all'art. 26.

A fronte degli ordinativi ricevuti ed eseguiti, il *Cassiere* si impegna a rilasciare apposita quietanza telematica di ricezione e di esecuzione. In particolari fattispecie (come nel caso di versamento tramite bollettino postale), su richiesta del *Conorzio*, il *Cassiere* si impegna al rilascio tempestivo della relativa ricevuta debitamente sottoscritta.

Il *Cassiere* si obbliga a riaccreditare gli importi degli ordinativi non andati a buon fine e a darne sollecita comunicazione al *Conorzio* nelle forme che verranno concordate con la stessa. Potranno essere emessi mandati collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo a favore dei diversi creditori.

Il *Conorzio* si riserva inoltre di effettuare la domiciliazione delle proprie utenze con addebito sul conto corrente bancario, da regolarizzarsi successivamente al pagamento da parte del *Cassiere*.

I pagamenti sono effettuati dal *Cassiere* nel limite delle effettive giacenze di cassa dallo stesso detenute o disponibili presso la Sezione di Tesoreria della Banca d'Italia. Il *Cassiere* è tenuto a restituire i mandati eventualmente emessi in eccedenza ai limiti suddetti, fatto salvo quanto previsto all'art. 16

ART. 17 - DEROGA AI PAGAMENTI

Il *Cassiere*, in deroga al disposto di cui al primo comma del precedente articolo dovrà provvedere al pagamento anche senza attendere l'emissione del relativo mandato, nei limiti dei fondi disponibili di cassa:

- di imposte, tasse, contributi ed altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a date fisse e per somme prestabilite in base a documenti ad esso preventivamente comunicati o notificati dal *Conorzio* con l'ordine di soddisfare il debito alle rispettive scadenze;
- delle fatture periodiche relative alla domiciliazione di utenze per luce, gas, acqua e telefono.

In casi eccezionali o in caso di pagamenti esteri oppure qualora malfunzionamenti nei sistemi del *Conorzio* o del *Cassiere* o della connettività tra di essi impediscano l'emissione o l'invio telematico o la firma digitale dei relativi mandati, il *Cassiere* si obbliga ad effettuare i relativi pagamenti con la medesima modalità dei mandati di pagamento previo inoltre da parte del *Conorzio* di lettere d'ordine in formato analogico. Ad operazioni effettuate, il *Cassiere* provvederà a trasmettere le relative note di addebito corredate dai documenti giustificativi dei pagamenti effettuati.

Il *Cassiere* dovrà altresì consentire lo scarico di un flusso dati contenente tali informazioni ai fini della loro importazione nei sistemi contabili del *Conorzio*. Sarà cura dell'Amministrazione del *Conorzio* regolarizzare il pagamento mediante emissione di regolare mandato nel più breve tempo possibile.

ART. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I creditori sono pagati in via ordinaria dalla Banca Cassiera mediante:

- ordini di bonifico;
- invio diretto di assegni di traenza;
- versamento dell'importo dell'ordinativo sul contocorrente bancario o postale intestato al creditore stesso.

ART. 19 - PAGAMENTO STIPENDI

Il *Cassiere* assumerà l'obbligo di procedere al pagamento di eventuali stipendi ed altri emolumenti per il personale dipendente del *Consorzio*, il giorno 25 di ogni mese da gennaio a novembre e il giorno 17 per il mese di dicembre, o quelli previsti da successiva regolamentazione e, nell'ipotesi in cui cadano in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, l'ultimo giorno lavorativo precedente.

Il *Cassiere* s'impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui conti correnti dei dipendenti, sia della stessa banca che di altre banche, con valuta dello stesso giorno di pagamento, tenuto conto di quanto specificato nell'articolo precedente.

Il *Consorzio* farà avere al *Cassiere*, con un preavviso di tre giorni lavorativi, il flusso telematico degli stipendi. Il *Cassiere* dovrà rendere disponibile, a richiesta del *Consorzio*, il dettaglio (nome, cognome, data pagamento, data valuta, IBAN su cui è stato effettuato il bonifico, CRO/TRN), del pagamento degli stipendi per ciascun dipendente.

ART. 20 - MODALITA' DI ESTINZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.

Con espressa annotazione sui titoli, il *Consorzio* potrà disporre che gli ordinativi di pagamento siano estinti mediante:

- a) pagamento per cassa secondo le norme invigore;
- b) accreditamento in conto corrente bancario o postale;
- c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire, a cura del *Cassiere*, all'indirizzo del medesimo con assicurata convenzionale, con spese a carico del creditore stesso o del *Consorzio* da stabilirsi volta per volta;
- d) altri mezzi offerti dal sistema bancario.

Gli ordinativi di pagamento estinti tramite le modalità di cui ai punti b), c) e d) saranno quietanzati tramite dichiarazioni di accreditamento o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore.

Il *Cassiere* si obbliga a riaccreditare gli importi dei titoli rientrati per irreperibilità degli interessati.

Il *Cassiere* fornirà analitica rendicontazione dei bolli di quietanza e di ogni altro eventuale rimborso di spesa reclamato.

In caso di emissione di ordinativi di pagamento collegati a ordinativi di incasso tramite esplicita annotazione il *Cassiere* è tenuto ad estinguere il titolo di entrata con il corrispondente titolo di spesa. In caso di errore del *Cassiere*, quest'ultimo sarà ritenuto responsabile e dovrà pagare al *Consorzio* gli ordinativi di incasso non riscossi. Sarà a carico del *Cassiere* il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto dal *Consorzio* medesimo.

ART. 21 - OPERAZIONI DA E VERSO PAESI EXTRA EURO

Il *Cassiere* dovrà garantire le riscossioni e i pagamenti in tutte le valute estere.

Gli ordini di pagamento in valuta estera vengono inoltrati alla Banca Cassiera mediante apposite distinte di pagamento in valuta estera e dovranno essere lavorati entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi

ART. 22 – COSTI DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto a fronte di un corrispettivo annuo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), onnicomprensivo. In sede di offerta è altresì determinata una riduzione del corrispettivo.

ART. 23 - POTERI DI FIRMA

Il *Consorzio* avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente al *Cassiere* le generalità, la qualifica e la firma autografa dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni non in forma digitale, nonché le autorizzazioni per le firme digitali relativamente agli ordinativi di incasso e di pagamento informatici a carico del conto corrente del *Consorzio*.

Il *Consorzio* avrà, inoltre, l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni dei soggetti di cui sopra in caso di decadenza, nuova nomina o altri motivi.

ART. 24 – DIRITTO DI RECESSO

Il *Consorzio* si riserva il diritto di risolvere la convenzione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a mezzo PEC all'Istituto *Cassiere*, qualora riscontri che lo stesso abbia disatteso quanto previsto dal presente Capitolato, le clausole contrattuali e i termini dell'offerta.

ART. 25 - SUCCESSIONE NEL SERVIZIO DI CASSA

Il *Cassiere*, alla scadenza della convenzione o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, dovrà garantire, in caso di un eventuale successivo passaggio di consegne ad altro *Cassiere*, la necessaria collaborazione al fine di non causare disfunzioni del servizio, eventualmente garantendo a richiesta del *Consorzio* anche un periodo di compresenza per un tempo massimo variabile da 3 a 6 mesi oltre la scadenza della convenzione.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione o alla interpretazione della convenzione è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Cassino.

ART. 27 – ANTICIPAZIONI

- a) Per eventuali anticipazioni di cassa, che potranno essere concesse nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, il *Cassiere* si obbliga ad applicare il tasso debitorio nella misura del tasso ufficiale di riferimento BCE come ridotto in offerta.
- b) In ogni caso sono vietati pagamenti allo scoperto sul conto intestato al *Consorzio*.

ART. 28 - COMPOSIZIONE CAPITOLATO

Il presente Capitolato è composto da 28 articoli redatti in complessive n. 10 pagine.